

## **INTRODUZIONE**

L'apporto che la criminologia può fornire al procedimento penale costituisce un argomento di indiscussa attualità. Infatti la recente casistica giudiziaria dimostra come la risoluzione delle vicende processuali, soprattutto di quelle più complesse, sempre più spesso implichi il supporto del criminologo che, attraverso una lettura squisitamente criminologica del quadro probatorio, è in grado di concorrere alla ricerca della verità dei fatti e a ricostruire l'ordine giuridico.

La disciplina criminologica è depositaria, infatti, di un bagaglio nozionistico poderoso, propone metodologie scientificamente sperimentate, prospetta percorsi analitici di rilievo ai fini della ricostruzione della condotta del delinquente e della determinazione degli effetti lesivi sulla vittima del reato. Invero la scena del crimine e le prove scientifiche contengono messaggi che portano alle risposte necessarie agli investigatori ai fini della risoluzione del caso. Per tale ragione a fronte dell'intensificarsi dei momenti di possibile interconnessione fra la criminologia e le discipline penalistiche, risulta opportuno che vi sia una collaborazione serena e corretta tra il giurista e il criminologo, al fine di ottenere risultati efficaci a livello della cognizione penalmente rilevante.

## CAPITOLO 1

### AMMISSIBILITÀ DELLA PERIZIA CRIMINOLOGICA NEL PROCEDIMENTO PENALE

**SOMMARIO:** 1. *Rapporto tra criminologia e diritto processuale penale.* 2. *Il contributo della criminologia nella delineazione di modelli processuali differenziati.*

#### **1. Rapporto tra criminologia e diritto processuale penale**

La criminologia è la scienza che studia i reati, gli autori, le vittime, i tipi di condotta criminale nonché la conseguente reazione sociale e le possibili forme di controllo e prevenzione<sup>1</sup>. Pertanto essa concerne lo studio del crimine e delle sue forme di manifestazione, oltre che della figura del criminale, di cui mira a raggiungere una cognizione esatta e completa attraverso l'analisi di aspetti che talora possono sfuggire alla verifica compiuta in sede processualpenalistica in virtù degli ordinari strumenti legali<sup>2</sup>.

Dunque l'accertamento penale può chiaramente giovare del contributo criminologico, tanto più che ciò appare funzionale al perseguimento di un livello esauriente di conoscenza sul piano criminogenetico e criminodinamico, al fine di ambire a una ricostruzione plausibile della verità<sup>3</sup>.

Partendo da tali premesse, è chiaro che la criminologia può, quindi, favorire l'accertamento del "perché" dell'accadimento *contra legem*, una più attendibile

---

<sup>1</sup>Cfr. *Manuale di criminologia*, Aversa, Di Rienzo, Iunco, Lissandrello, Giampà, Mascolo, Mazzoli, Nappi, Casiglia, ANFoC– 2023.

<sup>2</sup>Cfr. *Elementi di criminologia*, N. Ventura, Edi-ermes, 2012.

<sup>3</sup>Op.cit.

identificazione dell'agente, una puntuale valutazione dell'entità del nocumento patito dalla vittima del reato, un'esplorazione più articolata della scena del crimine. Così le nozioni mutuata dal settore criminologico possono suggerire una rilettura del quadro probatorio e una riconsiderazione del caso di specie, alla luce di fatti e circostanze emersi in virtù di un'analisi squisitamente criminologica.

Sotto tale profilo, vi sono evidenti punti di continuità tra la criminologia e il diritto processuale penale<sup>4</sup>. Invero, nell'ambito dell'accertamento penale non è raro individuare momenti in cui le cognizioni criminologiche possono concorrere ad acclarare aspetti accertativi cognitivi. Nella disciplina attuale il legislatore processualpenalistico riconosce la validità del contributo della disciplina criminologica in modo più significativo nella fase dell'esecuzione penale atteso che l'art. 220 comma 2 c.p.p. sancisce il divieto della perizia criminologica.

Infatti nel processo penale di cognizione l'intervento del criminologo è ad oggi piuttosto scarno. Tracciare profili personologici del potenziale autore del reato e ricorrere quindi al *criminal profiler* resta circoscritto a specifici delitti seriali di competenza dell'Unità per l'Analisi del Crimine Violento.

Questa sfiducia riposta nello strumento peritale non ha alcuna ragione di esistere, anche per la grande evoluzione della criminologia, quale scienza accreditata perfettamente idonea ad assistere il giudice, in quella che è la corretta valutazione dei parametri di applicazione della pena, in concreto *ex art. 133, comma 2, c.p.*

Il ricorso ad una perizia criminologica è d'obbligo in un sistema che intenda prendere in considerazione ogni fattore intervenuto nella realizzazione del fatto. Grazie

---

<sup>4</sup>Cfr. *La nuova procedura penale nei rapporti con la medicina legale, la criminologia e le scienze medico-forensi*, Pisapia in AA.VV. 1989, pp. 17 ss.

all'analisi effettuata dal perito è infatti possibile avere un'analisi esaustiva del carattere, della personalità e dell'ambiente di vita del criminale in grado di fornire al giudice una panoramica completa delle condizioni personologiche del soggetto<sup>5</sup>.

Per contro il legislatore attribuisce un particolare riconoscimento al ruolo dell'analisi criminologica nella successiva fase di esecuzione penale. In tale momento processuale la figura del criminologo diventa centrale.

Invero, in fase di esecuzione della pena, l'attività del criminologo relativa all'osservazione scientifica della personalità del condannato rappresenta un'attività indispensabile e non eventuale, al fine di effettuare una puntuale valutazione in termini di applicabilità delle misure alternative alla detenzione o fruibilità dei benefici penitenziari. Infatti, qualora venga chiesta una misura alternativa ovvero un beneficio, il criminologo deve redigere una relazione sulla personalità del detenuto, la quale sarà trasmessa al Magistrato di sorveglianza in allegato alla sintesi redatta dal personale dell'istituto carcerario.

Il professionista svolge due ordini di funzioni:

- funzione terapeutica a favore del condannato
- coadiuva l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria nella difficile analisi della psicologia del rieducando<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Cfr. <https://www.forensicnews.it/criminologia-e-processo-penale/>

<sup>6</sup>Ut supra.

## **2. Il contributo della criminologia nella delineazione di modelli processuali differenziati.**

Le conoscenze criminologiche, derivando da osservazioni che sfuggono al tecnicismo giuridico, sono in grado di svelare indirizzi metodologici altrimenti destinati a rimanere avulsi dalla scena giudiziaria, attraverso un significativo apporto giuridico<sup>7</sup>. Attraverso l'analisi criminologica, infatti, è possibile acquisire una cognizione <<a tutto tondo>> del crimine commesso che non si limiti al mero accertamento del fatto in sede penale, bensì tenga conto di aspetti reconditi legati a situazioni sociali, ambientali ed economiche.

In tale prospettiva, la disciplina criminologica può rivelarsi fondamentale nell'individuazione delle strategie investigative più appropriate al caso di specie, nonché nella predisposizione dei sistemi repressivi più efficaci in relazione a ogni singola fenomenologia criminale. Invero, grazie alla criminologia confluiscono dati provenienti da studi dettagliati i quali consentono di individuare le reali potenzialità offensive, i mezzi e le forze umane a disposizione dei soggetti che delincono. Tali aspetti sono rilevanti a livello investigativo in quanto favoriscono l'individuazione delle tecniche di aggressione orientando l'indagine verso individui e ambienti che in qualche modo sono relazionabili a specifiche peculiarità criminali. Inoltre tali elementi sono essenziali sul piano della prevenzione penale in quanto attraverso una corretta individuazione dei rapporti illeciti, dell'approvvigionamento delle risorse, dell'affiliazione di adepti, è possibile scoraggiare il dilagare di particolari tipologie di crimini<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Op. Cit. *Elementi di criminologia*, N. Ventura, Edi-ermes, 2012.

<sup>8</sup> *Ut supra*.